

Bilancio ETS non depositato entro il 29 giugno: cosa accade e come regolarizzare

Il ritardo non determina la cancellazione automatica dal RUNTS, ma richiede un intervento immediato

Per gli ETS con esercizio coincidente con l'anno solare, il 29 giugno 2026 è scaduto il termine per il deposito al RUNTS del bilancio 2025. Chi non ha provveduto deve regolarizzare immediatamente senza attendere la diffida dell'Ufficio: il ritardo è già maturato e le sanzioni possono essere ridotte solo intervenendo entro il 29 luglio 2026.

Il termine, dopo le modifiche introdotte nel 2026, è fissato in 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Per gli enti che hanno chiuso l'esercizio il 31 dicembre 2025, la scadenza è quindi caduta il 29 giugno 2026.

Il primo dubbio degli amministratori riguarda spesso la permanenza nel Registro: il ritardo comporta la cancellazione immediata? No. Tuttavia, la mancata cancellazione automatica non rende l'adempimento rinviabile e non esclude l'applicazione delle sanzioni.

Il ritardo non comporta la cancellazione automatica

L'articolo 48, comma 4, del Codice del Terzo settore prevede che, in caso di mancato o incompleto deposito, l'Ufficio del RUNTS diffidi l'ente ad adempiere, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni.

La cancellazione interviene soltanto se il termine assegnato nella diffida decorre inutilmente, senza che l'ente abbia regolarizzato la propria posizione. Il ritardo, quindi, non determina la cancellazione automatica: prima di procedervi, l'Ufficio deve concedere all'ente un periodo compreso tra 30 e 180 giorni per adempiere.

Attendere la diffida, però, non è una scelta prudente. Il tempo concesso dall'Ufficio serve a evitare che l'inadempimento conduca alla cancellazione, ma non elimina il ritardo già maturato.

Le sanzioni riguardano gli amministratori

La procedura di cancellazione e il profilo sanzionatorio devono essere tenuti distinti. L'articolo 48, comma 5, del Codice del Terzo settore pone l'obbligo di deposito a carico degli amministratori e richiama l'articolo 2630 del Codice civile.

La sanzione amministrativa pecuniaria va da 103 a 1.032 euro per ciascun soggetto obbligato. Se il deposito viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo. Per i bilanci 2025 degli enti con esercizio coincidente con l'anno solare, tale termine scade il 29 luglio 2026.

Neppure l'incarico conferito a un professionista o a un altro soggetto sposta automaticamente sugli incaricati la sanzione prevista per gli amministratori. Restano ferme, naturalmente, le eventuali responsabilità derivanti dal rapporto professionale.

Che cosa fare adesso

La priorità è predisporre e trasmettere la pratica senza attendere la diffida. Prima dell'invio è opportuno eseguire un controllo essenziale sulla documentazione:

- verificare che il bilancio o il rendiconto sia stato approvato dall'organo competente;
- utilizzare il modello corretto e controllare la completezza degli allegati;
- accertare che l'ammontare delle entrate (dato richiesto per la compilazione pratica RUNTS) coincida con il documento approvato;
- allegare, quando dovuti, i rendiconti delle raccolte fondi e la relazione dell'organo di controllo;
- conservare la ricevuta e l'evidenza dell'esito del deposito, oltre alla documentazione relativa alle cause del ritardo;
- verificare le attività diverse in sezione B e - se presenti - compilare l'apposita richiesta in merito alle specifiche delle attività stesse.

Il deposito tardivo non elimina automaticamente l'illecito già commesso, ma consente di evitare che la posizione si aggravi e riduce il rischio di arrivare alla cancellazione.

Il ruolo dell'organo di controllo

Negli enti che ne sono dotati, l'organo di controllo non si sostituisce agli amministratori nell'esecuzione del deposito. Deve però valutare il ritardo nell'ambito della propria attività di vigilanza, sollecitare la regolarizzazione e documentare le iniziative assunte.

Le Norme di comportamento pubblicate dal CNDCEC nel febbraio 2026 richiamano infatti l'attenzione sull'osservanza della legge, dello statuto e degli obblighi connessi al bilancio. L'omissione non può quindi essere considerata un fatto puramente formale.

Lo sguardo del professionista

Veronica Panigutti

A mio avviso, il punto più delicato non è il deposito in sé, ma il modo in cui viene governato l'intero percorso che porta all'adempimento. L'approvazione del bilancio e l'invio al RUNTS sono due passaggi distinti: occorre stabilire chi predispone la pratica, chi controlla la corrispondenza dei dati e chi verifica che il deposito sia andato a buon fine. Se queste responsabilità restano implicite, anche un bilancio regolarmente approvato può trasformarsi in un adempimento tardivo. Per questo il deposito dovrebbe essere inserito in una procedura interna, con scadenze e controlli documentati, e non affidato alla sola memoria di chi se ne occupa.

Una scadenza da inserire nel sistema dei controlli

L'omesso deposito è anche un indicatore organizzativo. Invita a verificare il calendario degli adempimenti, l'attribuzione delle responsabilità, il coordinamento con il professionista incaricato e il controllo finale dell'avvenuta trasmissione.

Per chi è in ritardo, l'indicazione operativa è chiara: controllare subito la documentazione e procedere al deposito. Se invece la posizione non viene regolarizzata e l'ente arriva alla cancellazione, si apre un secondo tema: quali effetti si producono sulla qualifica di ETS, sui benefici collegati e sul patrimonio? Sarà l'oggetto del prossimo approfondimento.

Riferimenti:

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 48, commi 3, 4 e 5 (Codice del Terzo settore).

Art. 2630 del Codice civile.

D.M. 15 settembre 2020, n. 106, come modificato dal D.M. 2/2026.

CNDCEC, Norme di comportamento dell'organo di controllo degli Enti del Terzo settore, 18 febbraio 2026.

Veronica Panigutti — Dottore Commercialista e Revisore Legale